

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 364

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 maggio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 221/11

Roma 13 maggio 2011

Come Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011.

*con: n. 150 del
21/01/11*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

La legge 4 marzo 2009, n. 15, nel delegare il Governo ad adottare una riforma del lavoro pubblico, poi esercitata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha previsto, all'articolo 2, comma 3, la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Con il presente decreto legislativo sono dettate sintetiche disposizioni interpretative volte a chiarire aspetti che – nella fase di prima attuazione della riforma e in attesa della nuova tornata contrattuale – hanno generato dubbi sull'immediata applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per il raggiungimento dell'età massima contributiva. Infatti, sulla questione sono emerse divergenze interpretative di diritto transitorio, che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e personale dalle stesse dipendente.

L'adozione del presente decreto correttivo è necessaria, quindi, per garantire l'applicazione della riforma nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro giuridico certo ed uniforme, tale da sostenere anche l'azione dei dirigenti pubblici, chiamati ad applicare le nuove regole.

Il decreto legislativo si compone di **due articoli** il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Con l'**articolo 1** si intende risolvere una questione - che peraltro, ha dato luogo a numerosi contenziosi in sede giurisdizionale - emersa nella fase applicativa della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ai sensi della quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi. A tal fine, si chiarisce che le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere conferito dal predetto articolo senza necessità di fornire ulteriori motivazioni al dipendente collocato in quiescenza soltanto nei casi in cui abbiano preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna. Contestualmente, a garanzia dei lavoratori, si prevede che l'atto organizzatorio interno sia sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

L'articolo 2, al **primo comma** corregge un mero refuso contenuto nell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 150 del 2009.

Con il **secondo comma**, superando un equivoco incorso in sede di prima applicazione dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si chiarisce che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, disposta dai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo, opera solo nei confronti di quelli già "vigenti" al 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009). Al contrario, si precisa che i contratti collettivi integrativi successivi alla predetta data devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, immediatamente efficaci, incluse le norme che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, nonché quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione e quelle che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.

Il **terzo comma** fornisce l'interpretazione autentica della norma di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, chiarendo che le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 relative alla contrattazione collettiva nazionale che si applicano dalla prossima tornata contrattuale sono soltanto quelle concernenti – per un'ovvia regola di diritto transitorio – il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre disposizioni del predetto decreto sono immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati).

A seguito di tale chiarimento interpretativo, troveranno applicazione sin dalla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche le norme di cui all'articolo 33, modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34, modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. e all'articolo 54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Il presente decreto legislativo non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato contenendo esclusivamente disposizioni correttive di errori materiali e norme interpretative di disposizioni a carattere ordinamentale concernenti l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti. Non viene, pertanto, redatta la relazione tecnica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Referente: Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Sezione 1. Contesto e obiettivi

Il presente intervento regolatorio apporta talune modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Lo schema interviene sulla normativa relativa al collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per raggiungimento dell'età massima contributiva, nonché alle procedure di partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

La materia oggetto dell'intervento è contenuta nell'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e nell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Le procedure applicative della disposizione ai sensi della quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, nonché quelle di partecipazione sindacale e le competenze della contrattazione collettiva integrativa, oggetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2009, in fase di prima applicazione, hanno determinato una serie di disordini organizzativi nelle amministrazioni pubbliche, dovuti a divergenze interpretative sui criteri di diritto intertemporale, alimentando un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i propri dipendenti.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nella necessità di dare un'interpretazione autentica di taluni istituti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti pubblici e alla contrattazione.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

E' necessario interpretare autenticamente le disposizioni contenute principalmente nell'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, chiarendo il significato che ad esse intendeva attribuire il legislatore.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari del provvedimento sono le pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale, i le parti sociali e, conseguentemente, i dipendenti pubblici.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Modalità seguite e soggetti consultati.

Sono stati consultati il Dipartimento della funzione pubblica, l'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché le difficoltà interpretative già emerse. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

La circolare interpretativa adottata al riguardo non ha risolto i problemi sopra indicati e, pertanto, sia nell'ambito dell'Amministrazione che in corso di consultazione con le OO.SS. si è concordato di procedere, sia dal punto di vista giuridico che nel merito, con il presente intervento regolatorio.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

La misurazione degli effetti rientra nella complessità della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2009 che è intervenuto in vari settori della pubblica amministrazione.

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del decreto legislativo in esame, ma anzi l'adozione dello stesso contribuirà a ridurre il contenzioso e a dare chiarezza e trasparenza alla procedure da seguire.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili.

E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:

All'attuazione del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste all'articolo 4, comma 4, della legge n. 15 del 2009. Il presente decreto legislativo non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato, contenendo esclusivamente disposizioni correttive di errori materiali e norme interpretative di disposizioni a carattere ordinamentale concernenti l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa; tuttavia saranno prevedibili consistenti effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ARAN.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le nuove disposizioni saranno oggetto di azioni informative in collaborazione con l'ARAN.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Dipartimento della funzione pubblica effettua il monitoraggio generale dell'attuazione delle norme relative alla contrattazione collettiva.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

All'esito dell'applicazione delle procedure contrattuali i risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che procederà ad elaborare, a cadenza biennale la prescritta VIR nella quale sarà preso in esame prioritariamente la valutazione e il raggiungimento della riduzione del contenzioso e la trasparenza e chiarezza delle procedure amministrative.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA.

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il presente decreto correttivo interviene sulla normativa in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per raggiungimento dell'età contributiva nonché su quella relativa alle procedure di partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, oggetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'applicazione di tali disposizioni ha determinato una serie di disordini organizzativi nelle amministrazioni pubbliche, dovuti a divergenze interpretative sui criteri di diritto intertemporale, che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e personale dalle stesse dipendenti.

Analisi del quadro normativo nazionale.

Si ritiene necessario interpretare autenticamente le disposizioni, contenute principalmente nell'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, chiarendo il significato che ad esse intendeva attribuire il legislatore.

2. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto inciderà, in via prioritaria, sugli articoli 32 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento *de quo* tiene conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori a cui intende adeguare la disciplina delle materie trattate.

4. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Le disposizioni correttive rientrano tra i principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

5. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

6. Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia.

7. Giurisprudenza costituzionale.

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

8. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario.

9. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.*

Non risultano infrazioni.

10. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non risulta in contrasto con obblighi internazionali.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, in quanto le norme abrogate sono state esplicitamente indicate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis – Nei casi in cui l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, non necessita di ulteriore motivazione.”

Articolo 2

*(Modifiche e interpretazione autentica dell'articolo 65
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: *“articolo 30, comma 4.”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 31, comma 4.”*
2. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
3. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15.

Repertorio atti n. 33/cv del 20 aprile 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 aprile 2011:

VISTO il decreto legislativo recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO, in particolare, l'articolo 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.";

VISTA la nota n. 2348 del 25 marzo 2011, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2011, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. CSR 1595 del 29 marzo 2011, con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato alle Amministrazioni interessate ed è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 7 aprile 2011;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 7 aprile, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento congiunto contenente proposte emendative correttive e integrative ritenute essenziali ai fini di una valutazione complessiva del provvedimento;

CONSIDERATO che all'esito della riunione tecnica suddetta le Regioni, l'ANCI e l'UPI si sono impegnate in ordine alla richiesta di soppressione dell'articolo 2, comma 3 a riformulare ed inviare un relativo specifico emendamento, nonché i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si sono a loro volta impegnati a comunicare le proprie valutazioni in ordine agli emendamenti aggiuntivi proposti nel documento presentato nonché sugli emendamenti riguardanti il provvedimento in parola;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota n. CSR 1803 dell'8 aprile 2011, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato- regioni ha diramato il documento delle Regioni e degli Enti locali, consegnato nella riunione tecnica del 7 aprile, chiedendo alla Amministrazione proponente di comunicare le proprie valutazioni sulla richiesta delle Autonomie territoriali di inserire nel provvedimento in oggetto ulteriori emendamenti contenuti nel suddetto documento congiunto, nonché alle stesse Autonomie territoriali di inviare la formulazione del citato articolo 2, comma 3;

VISTA la nota n. 1450 del 12 aprile 2011 del Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della quale si sono rese edotte le Amministrazioni interessate in data 14 aprile, con la quale è stata rappresentata la disponibilità a valutare le proposte e gli emendamenti relativi alle norme peraltro già contenute nello schema di decreto approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011, e, per quanto concerne le proposte emendative che riguardano aspetti non trattati nello schema di decreto all'esame della Conferenza, ma rappresentati dalle autonomie territoriali nel corso della citata riunione tecnica del 7 aprile 2011, la stessa Amministrazione si è resa disponibile ad aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti delle autonomie, anche al fine di adottare eventuali ulteriori decreti correttivi;

VISTA la nota 1951 del 14 aprile 2011, con la quale è pervenuto un documento congiunto delle Regioni e degli Enti locali contenente, in particolare gli emendamenti all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché ulteriori emendamenti, diramato il successivo 15 aprile;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni congiuntamente all'ANCI e all' UPI hanno consegnato un documento (All. 1) e hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento correttivo relative all'articolo 2 comma 2: sostituire le parole "commi 1, 2 e 4" con le parole "commi 1 e 2" e relativamente al comma 3, hanno chiesto che al suo inizio, venga inserita la seguente frase: " Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell' articolo 65", stante l'impegno del Ministero per la pubblica amministrazione e l' innovazione ad aprire un tavolo di confronto per un ulteriore decreto legislativo correttivo;

RILEVATO che, nel corso della suddetta seduta il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha dato la disponibilità ad accogliere i suddetti emendamenti, nonché a convocare rapidamente un tavolo di confronto nel quale verranno verificati gli ulteriori emendamenti;

RILEVATO che l'UPI, consegnando un ulteriore documento contenente emendamenti relativi all'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (All. 2), ha chiesto l'accoglimento degli stessi, che hanno un contenuto interpretativo, in linea con il provvedimento in esame;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONI L.F. 7/2001 UNIFICATA

RILEVATO che il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha dichiarato la necessità di sottoporre i suddetti emendamenti proposti dall'UPI ad una verifica, ai fini di un eventuale recepimento degli stessi;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

Alleg. 1

CONSERVATO NELLA SEDUTA
DEL ... 29/07/2009



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



11/40/CU2/C1

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA
LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi, in relazione al provvedimento in oggetto,

considerata l'istruttoria tecnica ed in particolare il documento del 7 aprile 2011 delle Autonomie, con gli aggiornamenti del 12 aprile u.s., sul quale il Ministero della Pubblica amministrazione ha dato una disponibilità tecnica all'apertura di un tavolo di confronto sugli emendamenti integrativi,

preso atto della disponibilità del Ministro Brunetta ad insediare con urgenza un tavolo per la verifica degli emendamenti proposti dalle regioni e dagli enti locali, ed in particolare di quelli relativi alla contrattazione al fine di adottare un ulteriore decreto legislativo correttivo,

esprimono parere favorevole allo schema di decreto legislativo correttivo al Dlgs 150 nel testo proposto alla Conferenza Unificata con la richiesta specifica evidenziata con le due proposte emendative all'articolo 2, commi II e III, ed in particolare di quest'ultimo al fine di garantire il rispetto del periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, già oggetto di specifico accordo in occasione del parere reso al D.lgs 150 nella seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio 2009.

Roma, 20 aprile 2011

ALL. 2

CONSEGNA NELLA SEGRETERIA
DEL ... P.R. ...



UPI



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA
LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 40

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" vanno aggiunte le seguenti parole: " con esclusione delle regioni e degli enti locali."

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere i seguenti commi:

6 quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano i principi dei commi 6 e 6 bis i propri ordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

6 quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40% dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6 sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti relativi a incarichi dirigenziali a tempo determinato sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo correttivo. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6 septies. Per gli enti del SSN restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del d. lgs. 502/92."

MOTIVAZIONE

Questo emendamento è finalizzato a fornire un'interpretazione autentica della norma che la caratterizzi come disposizione di principio per le autonomie territoriali, coerentemente con il sistema del testo unico del pubblico impiego, per conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni .

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001 appare di difficile applicazione per le Regioni e le autonomie locali la cui dirigenza non è suddivisa in fasce e le cui dimensioni sono fortemente diversificate.